



6635 16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 20347/2009

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 6635

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO MERONE - Presidente - Ud. 15/12/2015
- Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO - Consigliere - PU
- Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere -
- Dott. MARINA MELONI - Consigliere -
- Dott. LUCIO NAPOLITANO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20347-2009 proposto da:

COMUNE DI CATTOLICA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE PIRONTI 34, presso lo studio dell'avvocato MARIA LETIZIA VIOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO ROSSI giusta delega a margine;

- ricorrente -

2015

contro

3873

TAFFETANI DONATELLA ng di unica erede di ZANGHERI TECLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BENACO 5, presso lo studio dell'avvocato MORABITO MARIA CHIARA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIO

OLIVIERI giusta delega in calce;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 62/2008 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata l'08/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;

udito per il ricorrente l'Avvocato ONOFRI per delega
dell'Avvocato ROSSI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l'Avvocato NOBILONI per
delega dell'Avvocato OLIVIERI che ha chiesto il
rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Comune di Cattolica notificò alla sig.ra Tecla Zangheri avvisi di accertamento e liquidazione per infedele denuncia ed omesso versamento ICI per diversi importi, comprensivi d'interessi e sanzioni, su aree fabbricabili site in detto Comune per gli anni 1997 (dal primo aprile al 31 dicembre) 1998 (dal primo gennaio al 31 dicembre) e 1999 (dal 1° gennaio al 6 aprile).

La ricorrente impugnò gli atti con separati ricorsi dinanzi alla CTP di Rimini, sia con riferimento alla perdita di possesso avvenuta in conseguenza di occupazione d'urgenza dal 20 marzo 1997, sia con riferimento al valore attribuito alle aree denunciate come agricole, che assumeva "*da sempre coltivate*".

La CTP di Rimini, riuniti i ricorsi, li accolse e la CTR dell'Emilia – Romagna, investita dell'appello da parte del Comune di Cattolica, con sentenza n. 62/10/08, depositata l'8 luglio 2008, lo rigettò, condividendo le motivazioni espresse dal giudice di primo grado, sia in punto di carenza di soggettività d'imposta a seguito della disposta occupazione d'urgenza, sia ritenendo che le aree in questione non potessero essere considerate fabbricabili, perché oggetto di vincolo d'inedificabilità assoluta, essendo destinate a verde nell'ambito di un PIP in prospettiva di completamento.

Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione il Comune di Cattolica in forza di tre motivi.

La sig.ra Donatella Taffettani, nella qualità di unica erede della sig.ra Tecla Zangheri, nelle more deceduta, resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria *ex art. 378 c.p.c.*

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce “*violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del D. Lgs. 504/1992*”, con riferimento alla statuizione con la quale la sentenza impugnata ha escluso la soggettività passiva d’imposta in capo alla contribuente in relazione alla notifica del decreto d’occupazione d’urgenza, rilevando che solo al completamento della procedura espropriativa con la notifica del decreto d’esproprio (avvenuta il 9 giugno 1999) poteva dirsi venuto meno in capo alla contribuente l’obbligo di versamento dell’imposta ICI in relazione alle aree in oggetto..

2. Con il secondo motivo l’Ente impositore deduce “*violazione o falsa/erronea applicazione del d.m. 2 aprile 1968 (art. 2, alinea; art. 2 lett. D; art. 5)*” in tema d’individuazione del concetto di edificabilità fondiaria, con riferimento alla statuizione con la quale la CTR ha escluso la natura fabbricabile delle aree in oggetto sebbene si trattasse di aree comprese in zona PIP, censurando contestualmente, ma con un terzo motivo formalmente autonomo, detta statuizione, sotto il profilo della contraddittoria motivazione, riguardo all’affermazione del vincolo d’inedificabilità assoluta fatto discendere dalla previsione della destinazione a verde, che non poteva dirsi immanente ai lotti di proprietà Zangheri.

3. Va premesso che la controversia, avente ad oggetto ricorso per cassazione notificato il 17 settembre 2009 avverso sentenza della CTR depositata l’8 luglio 2008, quindi in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69/2009, è ancora soggetta, all’applicabilità, *ratione temporis*, dell’art. 366 *bis* c.p.c. , per quanto abrogato dalla suddetta legge.

Ciò premesso, deve ritenersi fondata la preliminare eccezione in rito d’inammissibilità degli avversi motivi di ricorso.



4. Quanto ai primi due motivi, con i quali parte ricorrente denuncia, senza neppure fare specifico riferimento al paradigma normativo dell'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., le ipotesi di violazione di norme di diritto come sopra indicate in rubrica, i quesiti di diritto sono così formulati:

“In tema di espropriazione, allorché l'occupazione preceda nel tempo il decreto d'esproprio, è il proprietario espropriato assoggettato all'obbligo della denuncia e del versamento dell'ICI fino alla adozione e/o notifica del decreto d'esproprio stesso, indipendentemente dalla data di pregressa occupazione d'urgenza del terreno espropriando?

Gode di un generico indice di fabbricabilità territoriale ex art. d.m. 2 aprile 1968 sui limiti inderogabili di densità edilizia, artt. 2 e 5 ed è quindi da considerarsi avente natura edificabile un terreno ricompreso in un Piano particolareggiato di attuazione per la realizzazione di insediamenti produttivi (PIP) indipendentemente dalla materiale destinazione che la progettazione per la realizzazione del Piano riserva a quello specifico terreno?”.

Anche a prescindere dalla loro cumulativa formulazione finale, anziché a corredo dell'illustrazione di ciascun motivo, come richiesto dal succitato art. 366 bis c.p.c., se ne deve rilevare, in ogni caso, l'assoluta inidoneità in relazione alla *ratio* della norma.

Ciascun quesito di diritto, come innanzi testualmente trascritto, si pone, infatti, all'evidenza, come formulato in maniera del tutto generica, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta, risolvendosi quindi ciascun quesito nel mero interpello alla Corte in ordine alla fondatezza delle questioni di principio in ciascun motivo propuginate o delle censure come singolarmente prospettate.

Ne consegue, pertanto, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. civ. sez. unite 5 gennaio 2007, n. 36; Cass. civ. sez. V 7 marzo 2012, n. 3530), l'inammissibilità di ciascun motivo di ricorso, dovendo equipararsi il quesito inidoneo alla mancanza del quesito.

4.1. Ad analoga conclusione si deve pervenire riguardo alla denuncia di carenza di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà della stessa, che risulta privo del quesito di fatto, omologo a quello di diritto, o momento di sintesi (cfr., tra le molte, Cass. civ. sez. unite 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. civ. sez. V 18 novembre 2011, n. 24255; Cass. civ. sez. V 18 dicembre 2013, n. 28242), con la chiara indicazione del fatto controverso e decisivo per il giudizio rispetto al quale si assuma la carenza motivazionale, del pari richiesto a pena d'inammissibilità del motivo dal succitato art. 366 *bis* c.p.c.

Il ricorso va dunque rigettato, senza che possano essere quindi scrutinati i motivi di ricorso, i primi due inammissibili per inidoneità dei quesiti di diritto ed il terzo per mancanza del quesito di fatto, quanto alla dedotta censura di contraddittoria motivazione.


Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015

Il Consigliere estensore



**Il Direttore Amministrativo
Dott. Stefano PALUMBO**

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

6 APR 2016

Il Direttore Amministrativo
Stefano PALUMBO